



SLRC	42.11	9.10.2026	1
------	-------	-----------	---

Direttive interne in materia disciplinare e di gestione delle assenze delle Scuole Comunali di Roveredo

(8 ottobre 2026)

I. PREMESSA

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza, unitamente al Regolamento scolastico comunale, serve a:

- a) raggiungere gli obiettivi scolastici ai sensi dell'art. 2 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni;
- b) appoggiare le/gli insegnanti nell'adempimento dei propri obblighi secondo la Legge scolastica cantonale e a garantire un andamento ordinato e orientato al raggiungimento degli obiettivi che la scuola si pone;
- c) regolare la competenza delle Autorità scolastiche e degli insegnanti nonché la procedura in caso di trasgressioni da parte delle/degli scolare/i;
- d) regolare la gestione delle assenze scolastiche.

Art. 2 Validità

La presente ordinanza vale per tutte le scolare e gli scolari delle Scuole Elementari e della Scuola dell'Infanzia del Comune di Roveredo.

II. NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 3 In generale

¹ Chi esercita l'autorità parentale (genitori o chi ne fa le veci) ha l'obbligo di far frequentare la Scuola alle/ai allieve/i regolarmente e con puntualità.

² Ogni alunna/o deve presentarsi a scuola non prima di 15 minuti dall'inizio delle lezioni.

³ La prepotenza (soprattutto nei confronti dei più deboli), le espressioni irriverenti, il linguaggio indecoroso ed offensivo e qualsiasi manifestazione di carattere razzista, sono puniti.

⁴ Aggressioni e lotte sono severamente represses.

⁵ Ogni alunna/o deve favorire l'integrazione delle/dei nuove/i arrivate/i (da altre località svizzere e da altre nazioni).

⁶ È vietato l'uso di oggetti o apparecchiature che disturbano il buon andamento della scuola (per esempio: cellulari, giochi elettronici, lettori musicali, ecc.). In ogni momento le/gli insegnanti possono procedere a controlli mirati e al ritiro temporaneo (fino al termine giornaliero delle lezioni scolastiche).



SLRC	42.11	9.10.2026	2
------	-------	-----------	---

Art. 4 Casa-scuola

- ¹ Ogni alunna/o si sposta da casa a scuola e viceversa scegliendo la via meno pericolosa e possibilmente più breve.
- ² L'uso della bicicletta è consentito a partire dalla terza elementare e deve essere autorizzato per iscritto da chi esercita l'autorità parentale che si assume ogni e qualsiasi responsabilità.
- ³ L'uso del casco è obbligatorio e le biciclette vanno riposte nell'apposita area.
- ⁴ È proibito fare uso di pattini a rotelle, tavole da skate e monopattini.
- ⁵ È necessario mostrare sempre buona educazione e rispetto delle persone e delle cose altrui.

Art. 5 Piazzale scolastico principale

- ¹ Ogni alunna/o deve rispettare le/i compagne/i e le persone che transitano sul piazzale scolastico.
- ² Sono da evitare le azioni che potrebbero mettere in pericolo l'incolumità altrui.
- ³ Il gioco del calcio è autorizzato solo con una palla piccola e leggera nell'apposita area delimitata.
- ⁴ Non è permesso abbandonare il piazzale durante le pause.
- ⁵ Sul piazzale principale non è permesso fare uso di biciclette, pattini a rotelle, tavole da skate, monopattini o altri mezzi che possono mettere in pericolo le persone.
- ⁶ Ogni alunna/o deve contribuire all'ordine e alla pulizia.

Art. 6 Scale, corridoi, palestra e locali per attività specifiche

- ¹ Dopo il primo suono del campanello, ogni alunna/o deve entrare dalla porta principale e salire le scale silenziosamente e ordinatamente senza correre.
- ² Ogni alunna/o deve osservare scrupolosamente la disciplina, l'ordine e il rispetto delle altre persone e dell'edificio.
- ³ Durante le pause e prima e dopo le lezioni non ci si sofferma nelle aule, nell'atrio e/o nei corridoi a meno che non vi siano motivi urgenti di salute o autorizzazioni specifiche della/del rispettiva/o docente.
- ⁴ Le scolare/gli scolari possono entrare in palestra unicamente alla presenza di una/un insegnante rispettando le specifiche regole di utilizzo elencate nell'apposita Direttiva (calzature adatte, ecc.) che ogni docente spiegherà all'inizio dell'anno scolastico.
- ⁵ Tutti i locali che vengono utilizzati devono sempre essere lasciati in ordine e puliti.
- ⁶ È vietato allontanare dal locale apposito (per esempio dall'aula di lavoro manuale) attrezzi o altri mezzi didattici senza il consenso della/del docente responsabile.

Art. 7 Aule

- ¹ L'accesso alle aule è consentito unicamente con le pantofole.
- ² È vietato mangiare, bere, masticare gomme salvo momenti particolari decisi dalle/dagli insegnanti.
- ⁴ L'accesso ai servizi igienici è consentito, salvo motivi di salute o emergenze, solo durante le ricreazioni.
- ⁵ In classe ogni alunna/o deve sedersi in modo corretto e composto.



SLRC	42.11	9.10.2026	3
------	-------	-----------	---

Art. 8 Provvedimenti disciplinari

¹ La mancata osservanza delle presenti disposizioni viene punita con un ammonimento, con compiti supplementari o con lavoro sotto sorveglianza. Nel limite del possibile il lavoro sotto sorveglianza deve permettere a chi ha commesso l'infrazione di rimediarsi attraverso un'attività positiva.

² Il lavoro sotto sorveglianza è limitato a sei mezze giornate e si può esigere che sia scontato anche durante periodi di vacanza informando anticipatamente chi detiene l'autorità parentale.

Art. 9 Competenze

¹ Le/i docenti di classe e la Direzione scolastica possono pronunciare ammonimenti orali e/o scritti da far controfirmare a chi esercita l'autorità parentale nonché attribuire compiti supplementari commisurati all'infrazione rilevata.

² Il Consiglio scolastico, che si avvale del preavviso della Direzione scolastica, può disporre di tutti i provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 10 Accertamento della fattispecie, diritto di ascolto

¹ Devono innanzitutto essere accertati il modo e le circostanze in cui l'infrazione è stata commessa. La/o scolaro/o ha diritto ad essere sentita/o. Nei casi in cui il provvedimento disciplinare comporta lavoro sotto sorveglianza va sentito preventivamente anche chi ha l'autorità parentale e se quest'ultimo lo richiede, la decisione motivata deve essere comunicata in forma scritta.

² Le informazioni raccolte dalle diverse istanze in relazione ai provvedimenti disciplinari sono da trattare nel rispetto delle disposizioni relative alla discrezionalità e alla proporzionalità.

Art. 11 Impugnazione

¹ Le decisioni disciplinari della/del docente di classe o della Direzione scolastica possono essere impugnate entro 10 giorni presso il Consiglio scolastico il quale prenderà la decisione definitiva.

² Le decisioni prese dal Consiglio scolastico in prima istanza possono essere impugnate entro 10 giorni dalle persone direttamente interessate presso il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni nel rispetto delle relative disposizioni di legge.

III. ASSENZE E CONGEDI

Art. 12 Assenze

¹ Chi esercita l'autorità parentale è responsabile per una corretta e puntuale compilazione del libretto delle assenze e deve informare tramite l'applicazione Klapp o telefonicamente la/il docente di classe su tutte le assenze prima dell'inizio delle lezioni. L'allieva/o al suo rientro consegna alla/al docente di classe il foglio delle assenze aggiornato.

² Quale giustificazione per assenze valgono in particolare: malattia, infortunio, decessi di famigliari stretti, visite mediche non prorogabili e eventi naturali di origine straordinaria.

³ Le assenze superiori ai 5 giorni per malattia/infortunio devono essere giustificate con la presentazione di un certificato medico.

⁴ La/il docente di classe registra le assenze delle/degli alunne/i e tiene un controllo regolare del foglio delle assenze di ogni allieva/o. Al termine dell'anno scolastico la/il docente di classe ritira il libretto delle assenze.

⁵ In caso di dubbi relativi alla giustificazione, la/il docente di classe è tenuta/o ad informare tempestivamente la Direzione scolastica.



SLRC	42.11	9.10.2026	4
------	-------	-----------	---

Art. 13 Congedi

¹ Il Consiglio scolastico può concedere alle/agli allieve/i complessivamente congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico.

² I titolari dell'autorità parentale sono autorizzati a scegliere liberamente al massimo 3 di questi giorni (da utilizzare singolarmente) come giorni di vacanza.

³ Non sono concessi singoli giorni scelti liberamente per l'anticipo o il prolungamento di vacanze previste nel calendario scolastico, come pure di festività infrasettimanali.

⁴ Le richieste di congedo devono essere motivate ed inoltrate da chi esercita l'autorità parentale in forma scritta direttamente alla/al docente di classe. La/il docente di classe esprime sempre un preavviso scritto in merito alla richiesta, tenendo conto della situazione scolastica personale dell'allieva/o.

⁵ La competenza per il rilascio di congedi è regolata come segue:

- la/il docente di classe può concedere un massimo di 1 giorno di congedo per anno scolastico e la richiesta deve pervenire una settimana prima;
- la Direzione scolastica può concedere un massimo di 2 giorni di congedo per anno scolastico e la richiesta deve pervenire una settimana prima;
- il Consiglio scolastico è competente per congedi di durata superiore e la richiesta deve pervenire almeno tre settimane prima.

Art. 14 Recupero delle materie svolte

¹ I titolari dell'autorità parentale sono responsabili per il recupero delle materie svolte dalla classe durante l'assenza dell'allieva/o.

² La/il docente di classe sostiene ogni allieva/o nel recupero in caso di assenze dovute a malattia/infortunio.

Art. 15 Dispensa da singole materie

¹ Le/gli allieve/i possono essere dispensate/i da singole materie presentando un certificato medico o attraverso l'autorizzazione del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni.

² Chi esercita l'autorità parentale può annunciare alla Direzione scolastica in forma scritta e entro l'inizio dell'anno scolastico la rinuncia a seguire le lezioni di religione.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Sanzioni

Chi viola intenzionalmente l'articolo 68 della Legge scolastica cantonale (Doveri dell'autorità parentale) e le disposizioni della presente ordinanza verrà punito dall'autorità competente dell'ente scolastico con una multa fino a CHF 5'000.00 (art. 96 della Legge menzionata).

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga i documenti qui sotto emanati dal Consiglio scolastico:

- Ordinamento disciplinare della Scuola elementare di Roveredo (18.08.2009)
- Regolamento sulle assenze delle Scuole elementari di Roveredo (12.08.2013)

ed entra in vigore, dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio scolastico, a partire dall'anno scolastico 2025/2026.



SLRC	42.11	9.10.2026	5
------	-------	-----------	---

Art. 18 Rimedi legali e diritto di ricorso

¹ Contro le decisioni della Direzione scolastica è dato ricorso al Consiglio scolastico entro 10 giorni dalla notificazione della decisione.

² Contro le decisioni del Consiglio scolastico è dato ricorso al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione.

³ Il ricorso deve essere presentato per iscritto e motivato.

Per il Consiglio scolastico

Il Presidente

Marco Bignasca

Per la Direzione scolastica

Il Direttore

Manuel Atanes

Roveredo, 11 ottobre 2026